2020 Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Servizio 8

REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

"Integrazione - Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011"

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L.R. n. 40/1984, che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;

VISTA la Legge 11/8/91, n. 266 titolata "Legge quadro del volontariato";

VISTA la Legge 8/11/91, n. 381 titolata "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il D.Lgs 30/12/92, n.502 titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e smi;

VISTA la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";

VISTO il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419;

VISTO il D.P.R. 28/11/00, n. 445 titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata "Riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all' art.1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;

- VISTO l'art. 2 del citato D.A. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
- **CONSIDERATO** che l'art. 5 del medesimo D.A. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;
- VISTO il D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011";
- VISTA la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/11, che prevede al punto 4: "L'Albo di cui al DA n.1993/11 e s.m. e i. sarà aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, per cui le nuove domande potranno essere inoltrate al Servizio competente dell'Assessorato della Salute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno";
- VISTA l' istanza del Legale Rappresentante dell'Associazione Gruppo Soccorritori Onlus del 20.06.2018, assunta agli atti dell'Assessorato della Salute al prot. n. 48031 del 21.06.2018;

ENTE			SEDE
Associazione	"Gruppo	Soccoritori	Via Nicolo' della Valle, 123 Alcamo (TP)
Onlus" C.F. 93065130812			

- VISTA l'integrazione documentale datata 10.04.2019 assunta agli atti dell'Assessorato della Salute al prot. n. 32472 del 17.04.2019;
- VISTA la mail del 19.04.2019 del Legale rappresentante dell' Associazione,"Gruppo Soccoritori Onlus" assunta agli atti al prot. n. 34903 del 30.04.2019;
- VISTA l'integrazione documentale documentale dell' 01.07.2019, assunta agli atti, al prot. n. 53737 del 02.07.2019;
- VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12, con il quale si è proceduto alla "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali".
- **CONSIDERATO** che alla luce delle rimodulazioni disposte con il precitato D.P.R.S. n.12./2019 la competenza inerente il "trasporto Dializzati" è transitata dal Servizio 4 D.P.S. al Servizio 8 D.P.S.
- **CONSIDERATO** che i dati trasmessi dal Legale Rappresentante dell'Associazione sono stati inseriti nella B.D.N.A. dal Servizio 4 D.P.S. in data 05.10.2018, in data 14.01.2019 e in data 10.07.2019.
- **CONSIDERATO** che alla data del 02.04.2020 nessun riscontro è pervenuto da parte della B.D.N.A.
- **RITENUTO** di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati l' Ente sopra indicato;
- RITENUTO di dover emanare il presente provvedimento, sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero le ulteriori verifiche a cura delle A.S.P. competenti per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo;
- **CONSIDERATO** che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali

impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità, al momento della stipula della convenzione con la A.S.P. competente per territorio;

PRESO ATTO che l' Ente sopra indicato, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, ha presentato istanza di iscrizione all'Albo di cui a margine, nei termini prescritti;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è iscritto all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: "Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio", così come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato: "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011" l'ente di seguito indicato:

ENTE			SEDE	
Associazione	"Gruppo	Soccoritori	Via Nicolo' della Valle, 123 Alcamo (TP)	
Onlus" C.F. 930	065130812			

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno obbligatoriamente fare riferimento all'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

È fatto divieto a ciascuna A.S.P., competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'A.S.P. competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli articoli 8 e 13 del precitato Regolamento.

Articolo 3

L' iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.1 del presente decreto, è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti AA.SS.PP., secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs del 6/9/11 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

L'A.S.P., competente per territorio, provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando, all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria, per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente dall'Albo regionale.

Articolo 5

La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'A.S.P. competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Articolo 6

Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'A.S.P. e l'Ente richiedente.

Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".

Palermo, **0** 3 APR 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Mario La Rocca)